



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 98 del 18/03/2014**

*Oggetto:* COMUNE DI MIRANDOLA. VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 181 DEL 27/11/2013. OSSERVAZIONI ART. 41 E DELLA L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO PARERE AMBIENTALE ART. 5 LR 20/2000.

Pagina 1 di 3

## GIUNTA PROVINCIALE

Il 18 MARZO 2014 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 6 membri su 7, assenti 1. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
CERETTI CRISTINA	Assessore provinciale	Presente
GOZZOLI LUCA	Assessore provinciale	Assente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 98

COMUNE DI MIRANDOLA. VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 181 DEL 27/11/2013. OSSERVAZIONI ART. 41 E DELLA L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO PARERE AMBIENTALE ART. 5 LR 20/2000.

Oggetto:

COMUNE DI MIRANDOLA. VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 181 DEL 27/11/2013. OSSERVAZIONI ART. 41 E DELLA L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO PARERE AMBIENTALE ART. 5 LR 20/2000.

Il Comune di Mirandola è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 153 del 17/04/2001.

Con deliberazione consiliare n. 181 in data 27/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Mirandola ha adottato una variante al vigente Piano Regolatore Generale e detta variante al Piano è pervenuta in data 10/12/2013 ed è stata assunta agli atti di questa Amministrazione in data 10/12/2013 con prot. 120150.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall'articolo 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 (art.15, comma 5° della L.R. 47/1978) e la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama quindi l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica eseguita in attuazione del PEG 2014, detta istruttoria tecnica, assunta agli atti con prot. n. 27184 del 10/03/2014, contiene sia le Osservazioni al Piano che gli esiti della verifica di assoggettabilità.

Preso atto altresì che il Comune di Mirandola dichiara di aver provveduto:

- al deposito della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della variante urbanistica, oggetto del presente provvedimento;
- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G.;
- alla pubblicazione sulla stampa locale dell'avviso dell'avvenuta adozione della suddetta variante al P.R.G.

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, comma 5° della L.R. 47/78 e ss. mm. ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti specifiche al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento

delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;

- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

**LA GIUNTA DELIBERA**

- 1) di sollevare Osservazioni alla Variante al P.R.G. adottata dal Comune di Mirandola con deliberazione consiliare n. 181 del 27/11/2013 ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 20/2000 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. 27184 del 10/03/2014, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la sopraccitata istruttoria tecnica prot. 27184 del 10/03/2014 della variante al P.R.G. adottata dal Comune di Mirandola, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web provinciale, il risultato della verifica di assoggettabilità di detto Piano, comprese le motivazioni, ai sensi del comma 5° art. 12 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

---

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente  
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale  
GIOVANNI SAPIENZA

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA  
Prot. 27184 del 10/03/2014 Class. 07.04.05, fasc. 2206**

**COMUNE di MIRANDOLA**

**Variante al PRG adottata con deliberazione consiliare n. 181 del 27/11/2013**

**Osservazioni ai sensi dell'art. 41 LR 20/2000**

**Parere tecnico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 - riduzione del rischio sismico**

**Parere Ambientale ai sensi dell'art.5 LR 20/2000**

---

**PREMESSA**

Aspetti amministrativi e procedurali

Il vigente P.R.G. è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 153 del 17/04/2001.

E in corso di formazione il PSC

Il Responsabile del procedimento del Comune di Mirandola ha inviato all'Amministrazione Provinciale la Variante specifica al PRG con richiesta di verifica ambientale ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e di parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

Il Piano in variante è stato assunto agli atti con prot. prov. Modena n. 120150 del 10/12/2013

La variante al Piano Particolareggiato è corredata dal Rapporto Ambientale.

Contenuti della Variante

Sono introdotte

- modifiche cartografiche e normative finalizzate all'individuazione di un'area idonea per realizzare nel comune una media multisala cinematografica; a questo fine viene ampliata un'area già destinata nel PRG come zona D5 (per attrezzature e servizi di interesse generale) individuata con il n. 6, nella quale il PRG prevedeva già, fra gli altri usi, la possibilità di insediamento di sale cinematografiche; ne consegue la modifica all' art. 55 delle N.t.A.  
La Zona D5 n. 6 viene ampliata di circa 25.000 mq di superficie territoriale portandola ad una complessiva ST di circa 49.600 mq. L'ampliamento (zona D5 n.6b) va a detrazione della zona destinata dal PRG a bosco della cintura urbana (non ancora realizzato) e viene compensato da un contestuale ampliamento di pari estensione della fascia boscata stessa, che dovrà essere realizzata a cura degli attuatori della multisala. Alla nuova previsione urbanistica viene attribuita una potenzialità edificatoria di 3.500 mq di Su (che si aggiunge a quella riconosciuta dal PRG alla Zona D5 n.6a previgente).
- modifiche normative (art. 48) finalizzate a consentire "in sede attuativa" ossia al momento della formazione-approvazione di PP, trasferimenti di quote di edificabilità da una zona C ad un'altra zona C dello stesso centro abitato, previa accertamento di sostenibilità rispetto alle condizioni prestabilite dal PRG con la presente variante; tra cui che l'incremento di potenzialità edificatoria nel comparto 'ricevente' non superi il 30 % della capacità edificatoria consentita per quel comparto dal PRG vigente.

Pareri / Osservazioni

La variante al Piano è corredata di Relazione Geologica e su quest'ultima, con prot. n. 123729 del 19/12/2013, l'U.O. Geologia ha formulato la valutazione in merito all'adeguatezza del rapporto riguardo alle disposizioni normative sulla riduzione del rischio sismico che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Sulla variante al Piano si è espressa A.R.P.A. con nota prot 11679 del 4/1/2014 e anche ASL con prot. 8502/14 del 5/2/2014.

Il Comune con nota prot. 6332 del 24/2/2014 assunta in atti prot. 21534 del 25/02/2014 trasmette le tre osservazioni pervenute al Piano nel periodo di deposito.

Per quanto precede

### **Si formulano i pareri di seguito riportati**

#### **OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.35 comma 4, LR 20/2000 e art. 5 LR 30 ottobre 2008 n. 19 - Norme per la riduzione del rischio sismico**

La variante specifica aumenta la ST delle zone produttive di una quota contenuta rispetto al dimensionamento produttivo complessivo del vigente PRG, ed è destinata esclusivamente alla realizzazione di una multisala.

Rispetto alla riduzione del rischio sismico, la valutazione del rapporto geologico- geotecnico e sismico è positiva senza rilievi.

Visti i documenti della variante, con riguardo alla integrazione apportata all'Art. 55 ZONE D5 delle specifiche condizioni per l'attuazione della multisala, si legge che l'intervento è diretto, ma convenzionato e che

*"...la convenzione deve prevedere la cessione gratuita al Comune del sedime della prevista variante alla S.S.12 per il tratto indicato di massima nella planimetria di seguito riportata, precisato che la localizzazione esatta dell'area di cessione sarà oggetto di accordo preventivo con l'Ente che realizza media multisala cinematografica."*

oltre al fatto che

*"...deve essere preliminarmente o contestualmente approvata una variante al Piano Attuativo del Comparto perequato del bosco della cintura urbana N.1..."* (traslazione della superficie a Bosco).

Infine al termine del comma 4 art. 55 si determina che

*"La realizzazione della media multisala cinematografica può anche coinvolgere congiuntamente tutta o parte dell'area D5 indicata come 6a. In tal caso è possibile integrare nel progetto l'edificabilità ammessa nell'area 6b con quella consentita dall'indice UT dell'area 6a interessata, e per gli altri parametri si applica quanto previsto nel presente comma."*

#### **1. Pur convenendo sugli obiettivi della variante al PRG, si formulano le seguenti considerazioni a cui l'Amministrazione Comunale è richiesta di contro dedurre:**

- **le suddette condizioni per l'attuazione della multisala che comportano anche la cessione di aree a fini senza dubbio pubblici (ss 12), avrebbero dovuto essere pattuite e sottoscritte tra le parti in un accordo impegnativo ai sensi e per gli effetti dell' art. 18 della LR 20/2000 preventivamente alla redazione della Variante al PRG (che già assegna la capacità edificatoria, non essendo questo un PSC) per essere poi riportate nella normativa del PRG, in attuazione degli impegni concordati.**
- **Inoltre non si comprende " preliminarmente o contestualmente " a quale atto urbanistico dovrebbe essere fatta la variante al Piano Particolareggiato del comparto perequato PP1 che si suppone, per come scritto il testo, già vigente e con obblighi convenzionali perfezionati, e la cui necessaria modifica della previsione doveva essere presa in considerazione nel contesto della presente variante.**

La variante specifica non introduce incrementi della capacità insediativa residenziale del PRG (zone C<sup>1</sup>). Tuttavia stabilisce con la modifiche normative (art.48) la possibilità di trasferire potenzialità

<sup>1</sup> Le zone C, in rapporto agli usi ammessi, si suddividono in: zone C1, a minore vocazione terziaria; zone C2, con maggiore vocazione terziaria; zone C3, destinate ad una edificazione di tipo non intensivo ed interne ai comparti perequati del bosco della cintura urbana. Il comma 2 dell'art 48 poi definisce anche casi particolari con differenti percentuali di funzioni ammesse tra funzioni principali (residenza) e complementari (commercio,

edificatoria da un ambito di espansione all'altro (zone C) purché il comparto 'ricevente' non superi il 30 % della capacità assegnata dal Piano. Sono stabilite condizioni preliminari per entrambi i Comparti (cedente e ricevente) e criteri di valutazione specifici di sostenibilità delle proposte di trasferimento, stabilendo altresì l'invarianza degli altri parametri del PRG<sup>2</sup>.

Le zone C1 e C2<sup>3</sup> presentano significativi indici di utilizzazione territoriale (Ut) = 4500 mq/ha.

Le zone C3 ammettono una Su max realizzabile in riferimento al comparto perequato = 0,05 mq/mq di St con UT minima nella zona C3, individuata all'interno del perimetro d'intervento unitario : pari a 0,25/mq/mq.

**2. Con riguardo alle nuove condizioni proposte dalla norma si considera quanto segue:**

- **l'incremento percentuale max ospitabile per ciascun comparto C1, C2 o C3 che sia, fa sì che venga di fatto disatteso l'indice Ut stabilito dal Piano il cui rispetto è confermato dalla variante ;**
- **l'incremento della capacità edificatoria non è percentualmente irrilevante (max 30%) ed è riferito a qualsiasi funzione: dal ché si profila la possibilità di pervenire a comparti, un anche dal punto di vista delle funzioni ammesse (commercio compreso), con quantità difformi rispetto ai limiti percentuali stabiliti dall'art. 48, limiti ribaditi dalla variante stessa. Il ché può prefigurare anche differenti caratteristiche finali del tipo di comparto come definito dal PRG (cfr. nota 1).**
- **L'applicazione di questa possibilità di trasferimento non si ritiene possa interessare unicamente la procedura di variante al PUA del comparto ricevente, ma necessariamente di entrambi e non solo "ove occorra": diversamente il comparto cedente, che ha una capacità assegnata ed approvata nella propria convenzione, manterrebbe la capacità di PRG invece "ceduta" se il Piano attuativo non fosse di conseguenza variato o meglio, se non venisse ridotto della quota ceduta di capacità edificatoria. Diversamente per il comparto C "cedente" si profilerebbe la possibilità di "ospitare" contraddittoriamente e nuovamente, un 30% aggiuntivo della propria capacità edificatoria, proveniente da altro comparto C.**

**PARERE AMBIENTALE in materia di VAS-Val.S.A.T. art.5 della L.R. 20/2000 e art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Si dà atto che:

- l'Autorità Competente all'espressione del parere motivato di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. è la Giunta provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08;
- la L.R. 9/08 consente di fare "salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 20/2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 152/06" (art. 2 comma 1);
- la L.R. 9/08 prevede che "sino all'entrata in vigore della L.R. di cui all'articolo 1 comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)"(art.2 comma 2);
- il Comune di Mirandola, nella sua qualità di Autorità procedente, ha prodotto un Rapporto

direzionalità, attrezzature ecc.). Inoltre in vari commi dell'art. 48 sono definite ulteriori e particolari casistiche per specifici comparti C.

<sup>2</sup> "Restano fermi gli altri parametri e prescrizioni previsti dal PRG per il comparto ricevente, fra cui: H massima, VL Sq massima, destinazioni d'uso."

<sup>3</sup> NtA - Art. 48 commi 5 e 8.

Ambientale quale parte integrante della variante al PRG, sul quale si sono espressi gli enti competenti in materia ambientale.

- Il Rapporto Ambientale VAS/Val.S.A.T. è stato depositato ai sensi dell'art.14, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oltre che ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000, anche presso la Provincia di Modena per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione, e cioè dal 18 dicembre 2013 al 17 febbraio 2014 compresi. Della pubblicazione della VAS/Val.S.A.T. è stato dato avviso di deposito pure sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
- Alla Provincia di Modena non sono pervenute osservazioni. Sono state invece trasmesse dal Comune le 3 (tre) Osservazioni pervenute alla variante al PRG.

Ciò premesso si formulano le seguenti

## **VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Sulla base dei documenti di Piano prodotti e dei pareri acquisiti, si esaminano di seguito le previsioni introdotte dalla variante specifica.

### **A) - Multisala cinematografica**

Con riguardo alla previsione della multisala cinematografica sono stati valutati in modo analitico i seguenti aspetti, anche con riguardo al dettaglio espresso nella Relazione Illustrativa, e di seguito solo riassunti sinteticamente.

Componente traffico

- sono stati stimati gli incrementi dei flussi di traffico generati/attratti dalla previsione della multisala rispetto alla viabilità e in considerazione della collocazione prescelta; pervenendo alla conclusione che non emergono impatti critici fermo restando che resta necessaria una gestione coordinata ed oculata in caso di concomitanza di eventuali eventi attrattivi ;
- l'accesso/uscita dal parcheggio della struttura multisala sulla SS 12 è valutato positivamente dall'ANAS (parere preventivo citato dalla Amministrazione Comunale del 29/07/2012) in cui si prevedono due fasi attuative:
  - in una prima fase l'accesso avverrà attraverso una entrata/uscita direttamente sulla rotonda recentemente realizzata all'intersezione fra la SS:12\_Variante e la SP 8, nel punto ove è previsto l'innesto del verso nord del futuro secondo tratto della nuova SS 12;
  - in una seconda fase, quando si realizzerà questo nuovo tratto stradale, l'accesso verrà spostato verso nord realizzando a carico dei soggetti attuatori della multisala un nuovo svincolo apposito, dotato anche di un braccio in sottopasso alla SS 12 in modo da non avere punti di intersezione a raso.

Altre componenti

- 
- con riguardo in particolare al ciclo dell'acqua, la Valutazione Ambientale del Piano analizza gli impatti aggiuntivi e considera che possono essere ritenuti marginali rispetto al carico ordinario delle reti tecnologiche di Mirandola poste a servizio di detta porzione di territorio.
- Con riguardo specifico all'incremento in loco di smaltimento acque chiare e di pioggia, vanno invece previste e dimensionate in sede progettuale, le opportune opere di laminazione.

**Si ritiene quindi valutata la coerenza delle previsioni di Piano rispetto agli obiettivi della Sostenibilità ambientale e negli elaborati complessivamente prodotti sono state riportate le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, si cui all'Allegato VI alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.**

## **B) - Modifica normativa art. 48 zone C**

Con riguardo alla previsione di modifica che interessa complesso delle zone C si considera quanto segue.

E' vero che la variante specifica non introduce incrementi della capacità insediativa residenziale complessiva del Piano Regolatore generale; tuttavia essa stabilisce con la modifiche normative (art.48) la possibilità di trasferire quote residenziali da un ambito di espansione all'altro (zone C) purché il comparto 'ricevente' non superi il 30 % della capacità edificatoria assegnata dal Piano.

Essendo considerate zone omogenee C le parti di territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, e per gran parte delle quali gli interventi edilizi risultano già in corso di attuazione ovvero risulta già approvato un PUA, la norma proposta incide sull'intero consolidato del territorio (ad esclusione delle parti produttivo-manifatturiere) perché tutti i comparti C sono egualmente passibili di incremento max. del 30%.

E' vero che sono stabilite condizioni preliminari di accesso a tale possibilità per i comparti (cedente e ricevente) e criteri di valutazione della sostenibilità delle proposte di trasferimento; ma le ricadute infrastrutturali e di assetto urbano per tali possibili incrementi generalizzati in tutti i comparti C (seppur raggruppati per ambiti territoriali, Capoluogo e le diverse frazioni) non sono valutate dalla variate pur essendo apprezzabili: infatti è la stessa norma che demanda la loro verifica alla fase attuativa per assicurare, tra l'altro, la sostenibilità *"...del carico urbanistico aggiuntivo che si determina nel comparto ricevente in rapporto alla capacità delle reti tecnologiche a cui il comparto si allaccia, anche, ove occorra, attraverso eventuali modifiche e integrazioni agli impegni convenzionali del soggetto attuatore"* e la realizzazione e cessione (comunque dovuta) al Comune delle *"dotazioni di PU1, U2, Pp e Vp nelle quantità prescritte in rapporto alla Su complessiva incrementata"*. Da ultimo è il fatto che l'Amministrazione Comunale si riservi anche di valutare che *"l'assetto urbano che si determina con lo spostamento di capacità edificatoria sia apprezzabile sotto il profilo della morfologia urbana e delle tipologie edilizie."* Il ché profila anche (e comprensibilmente) possibili problematiche sulla progettazione urbana, là dove si dovesse intervenire su porzioni già edificate che presentino morfologia e tipologie edilizie coerenti e/o organiche già in essere.

La Relazione Illustrativa della variante al PRG non argomenta tale scelta, limitandosi ad affermare che *"...in determinati PUA vigenti non è stato possibile sfruttare pienamente"* la capacità edificatoria del Piano (cosa che non è peraltro obbligatorio fare..) e neppure considera in quali "determinati PUA" (evidentemente circoscritti numericamente) tale difficoltà si sia manifestata né per quali ragioni; né valuta infine quali altri comparti potrebbero essere ritenuti idonei ad ospitare eventuali trasferimenti, generalizzando il possibile "atterraggio" delle quote insediative, purché in comparti C del centro abitato di riferimento.

Il Rapporto Ambientale della variante al PRG afferma che non viene modificato *"l'incremento di carico insediativo sulle reti stradali e tecnologiche, se non per aspetti strettamente locali che potranno essere esaminati e, ove occorra, mitigati in sede di pianificazione attuativa."*

**Richiamato quanto rilevato al precedente punto 2 del presente atto, ma soprattutto, dal complesso delle considerazioni di cui sopra, ne deriva che la modifica dell'art. 48, generalizzata sull'impianto insediativo consolidato del Piano, per come definita ed introdotta dalla variante, non pare compiutamente valutata nella sua sostenibilità, la quale viene rinviata e demandata ai singoli casi attuativi e oltretutto con riguardo ad interventi che - come attestato dal Piano - risultano già in realizzati o corso di esecuzione, ovvero con PUA già approvato; il ché ne profila problematica l'attuazione. Questo processo di potenziale densificazione generalizzata della Città consolidata non è di per sé negativo o problematico a priori, ma ha necessità di essere considerato con adeguata attenzione dalla Amministrazione, avendo riguardo sia alla identificazione dei "determinati PUA" che paiono doversi intendere numericamente limitati per come si esprime la Relazione di Piano, che ai comparti C aventi requisiti ritenuti idonei ad ospitare gli eventuali trasferimenti.**

**Diversamente una revisione della capacità insediativa di porzioni urbane del tessuto consolidato e/o attuato in parte (le differenti zone C1 - C2 e C3 del PRG) anziché in una variante specifica, si ritiene vada più opportunamente e adeguatamente considerata**

**nel PSC ormai di prossima adozione, il quale - si presume - valuterà con maggior dettaglio e pertinenza di quanto fatto nella presente variante specifica, le caratteristiche dei tessuti urbani consolidati riconoscendoli come tali (ex comparti C attuati) eventualmente differenziandoli rispetto alle sopra descritte possibilità di densificazione-saturazione ulteriore, non derivanti dall'attuazione del Piano della Ricostruzione.**

## **OSSERVAZIONI**

Alla Provincia di Modena non sono pervenute osservazioni. Sono state invece trasmesse alla Provincia con nota del Comune prot. 6332 del 24/2/2014 assunta in atti prot. 21534 del 25/02/2014, le 3 (tre) osservazioni pervenute alla variante al Piano Regolatore generale.

**C) Con riguardo alle tre osservazioni pervenute voglia considerare l'Amministrazione Comunale che l'accoglimento totale o parziale di esse deve essere subordinato:**

- alla pertinenza delle medesime;
- non deve risultare in contrasto con ambiti / norme di tutela del PTCP, né in contrasto rispetto al PRG ed a quanto espresso nel presente atto.

## **CONCLUSIONI**

Considerato infine che la variante specifica non modifica la normativa delle zone sottoposte a tutela e le previsioni introdotte non risultano in contrasto con le tutele del Piano e del vigente PTCP;

Vista la documentazione della Variante specifica al Piano Regolatore generale;

Visto il Rapporto Ambientale;

Visti i pareri espressi dall'A.R.P.A. e da ASL in premessa identificati

Si esprime il seguente

## **PARERE MOTIVATO**

**Rispetto alla variante specifica al Piano Regolatore Generale adottata con deliberazione consiliare n. 181 del 27/11/2013, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e loro s.m.i. si ritiene di esprimere parere motivato FAVOREVOLE nel rispetto di quanto espresso alle precedenti lettere da A), B, e C).**

\* \* \*

**Per quanto precede, vista la documentazione acquisita in merito alla Variante al PRG del comune di Mirandola, adottata con deliberazione consiliare n. 181 del 27/11/2013, si propone che la Giunta Provinciale faccia propri i suddetti Pareri Tecnici contenuti nella presente istruttoria**

- **sollevando i rilievi** di cui ai precedenti punti 1 e 2 ai sensi dell'art. 32 della LR 20/2000 come modificato dall'art. 36 della LR 6/09, e
- **facendo proprio il parere motivato in esito alla Valutazione Ambientale** ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e art.12 D.Lgs 152/2006 e loro s.m.i.

il Dirigente  
Servizio Pianificazione Urbanistica  
*arch. Antonella Manicardi*



**PARERE TECNICO**

**art. 5 LR 30 ottobre 2008 n. 19 - Norme per la riduzione del rischio sismico  
n. 123729 del 19/12/2013**



## U.O. GEOLOGICO

tel. 059/209609 - fax 059/343706

Classifica 07-04-05 fasc.2206/2013.

Modena, 19/12/2013

**Oggetto: COMUNE DI MIRANDOLA - VARIANTE SPECIFICA AL PRG ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 181 DEL 27/11/2013. PARERE GEOLOGICO E SISMICO.**

## PREMESSE

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica "*esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.*(comma 1). *Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano.* (comma 2)";
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...)."
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso."

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Mirandola, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

### **SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante al PRG è costituita da un rapporto geologico-tecnico e sismico a firma del Dr. R. Ballista del settembre 2013.

In base all’Ordinanza n.70/2012 del commissario delegato per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Regione Emilia-Romagna ha prodotto e pubblicato le Mappe delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e la MS di II livello dei 17 Comuni con IMCS  $\geq 6$  (tra cui risulta ricompreso il comune di Mirandola).

Tale documentazione tecnica (messa a disposizione dal competente Servizio Geologico Sismico e dei Suoli regionale a tutti i Comuni ed agli Enti interessati) si ritiene un documento indispensabile per la corretta e compiuta valutazione del Piano nel presente provvedimento.

Nello specifico l’area in oggetto ricade in zona “LQ2 - presenza di terreni suscettibili di liquefazione tra 10 e 20 m dal piano campagna” (III livello di approfondimento).

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, non classificano l’area d’intervento.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, classificano l’area d’intervento come “A3 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica; aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica”.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, classificano l’area d’intervento come “Area a vulnerabilità bassa (B)”.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica e sismica dell’area interessata dalla variante al PRG, con 3 indagini penetrometriche statiche meccaniche tipo CPT, che hanno investigato il sottosuolo sino a 35.0 m dal p.c. e da una indagine sismica attiva e passiva di tipo MASW e HVSR con calcolo della frequenza fondamentale del terreno di fondazione e del valore di Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area indagata).

E’ stata effettuata anche l’analisi della risposta sismica locale, mediante l’utilizzo dell’input sismico di riferimento (contenuto nella DAL 112/2007) e la modellazione numerica monodimensionale, che ha permesso di definire, gli spettri di risposta ed i valori dei fattori di amplificazione di FA PGA e FA IS per  $0,1 < T < 0,5$  sec e per  $0,5 < T < 1$  sec.

E’ stata fatta la valutazione della liquefazione e dei cedimenti attesi post-sismici, secondo l’allegato A3 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del settembre 2013, successivamente quindi all’entrata in vigore della DAL 112/2007 e all’adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell’azione sismica nel

sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di III livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica della variante al PRG in comune di Mirandola, Modena, **è assentibile**

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

Protocollo n. 123729 del 19/12/2013



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 98 del 18/03/2014**

*Oggetto:* COMUNE DI MIRANDOLA. VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 181 DEL 27/11/2013. OSSERVAZIONI ART. 41 E DELLA L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO PARERE AMBIENTALE ART. 5 LR 20/2000.

Pagina 1 di 1

## GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 98 del 18/03/2014 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/03/2014

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 98 del 18/03/2014**

*Oggetto:* COMUNE DI MIRANDOLA. VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 181 DEL 27/11/2013. OSSERVAZIONI ART. 41 E DELLA L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO PARERE AMBIENTALE ART. 5 LR 20/2000.

Pagina 1 di 1

**GIUNTA PROVINCIALE**

La delibera di Giunta n. 98 del 18/03/2014 è divenuta esecutiva in data 29/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente